## Art. 15: CONDUZIONE DEL LOTTO

- L'AGC deve rendere edotti gli assegnatari dei lotti delle modalità giuridiche di affidamento dell'area da parte di Roma Capitale, assicurandone in toto il rispetto dei termini e delle condizioni, di cui resta corresponsabile solidalmente con il singolo assegnatario.
- 2. L'assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi.
- 3. L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'AGC. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi) senza soluzione di continuità non rinnovabili, previa comunicazione all'AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC stessa provvederà alla sostituzione dell'affidatario secondo il proprio regolamento interno.
- 4. L'AGC affidatario avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale.

## Art. 16: REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

- Fatta salva l'ipotesi contemplata all'Art.15 comma 3, l'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, dopo aver informato il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e il Municipio territorialmente competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
  - Impossibilità, senza averne comunicato i motivi, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
  - Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi
  - Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune
  - Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento o del regolamento interno dell'AGC
  - Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi
  - Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse
  - Turbativa della convivenza civile
- In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.
  - 3. In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

## Art. 17: RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

- L'AGC affidataria agirà in nome e per conto proprio e pertanto è responsabile di qualsiasi danno che i terzi potrebbero subire in dipendenza dell'esecuzione delle attività connesse alla conduzione degli OGU e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti di Roma Capitale.
- La responsabilità solidale con l'AGC, per danni a terzi, riguardo alla conduzione dei lotti individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari.
- Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che ciascun soggetto assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Roma Capitale rimane esclusa da ogni responsabilità civile e penale
- 4. L'AGC affidataria è tenuta a segnalare repentinamente sia al Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale eventuali danni, guasti o inconvenienti vari
- 5. L'AGC assume in proprio ogni responsabilità per tutti i danni ed infortuni di qualsiasi natura